

Memoria
XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati

Disegno di Legge n. 4135/C

“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”

Con riferimento al Disegno di Legge n. 4135/C recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*, si riportano di seguito alcune osservazioni su profili di criticità in esso rilevati.

Il testo è volto ad introdurre misure di sostegno in favore dei lavoratori autonomi non imprenditori nonché misure per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato persegue l’obiettivo di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare in grado di tutelare il loro futuro.

Ciò posto, risultano necessarie alcune valutazioni circa le conseguenze che talune disposizioni, così come formulate nel testo, potrebbero generare.

Il riferimento è, in particolare, alle disposizioni contenute all’art. 9 recante *“Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e collocazione”* che prevede la dotazione, da parte dei centri per l’impiego e degli organismi autorizzati, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo in ogni sede aperta al pubblico, che dovrà raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo e fornire una serie di informazioni, tra le quali quelle relative all’accesso a commesse ed appalti pubblici.

In raccordo con tale articolo, è stata prevista, all’art. 11 recante *“Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati”*, la promozione, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, della partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza e ricerca, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui al predetto art. 9, nonché la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, durante l’esame del testo presso il Senato è stata, inoltre, riconosciuta, ai soggetti che svolgono attività professionale e a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, di costituire consorzi stabili professionali e associazioni temporanee professionali.

Tali previsioni sembrerebbero determinare la possibilità, per i lavoratori autonomi non imprenditori, di partecipare, al pari di imprese strutturate e qualificate, agli appalti pubblici, senza ben intenderne modalità e limitazioni.

Non è chiaro infatti, con quali requisiti, in termini di idoneità tecnico professionale e con quale limitazione, in ordine alla tipologia delle lavorazioni da effettuare, tali lavoratori dovrebbero competere con le imprese che partecipano a pieno titolo agli appalti pubblici.

Da ciò deriverebbe, evidentemente, una equiparazione tra l'attività svolta da lavoratori autonomi non imprenditori e le imprese strutturate, **in contrasto, peraltro, con l'assetto del nuovo codice dei contratti (D.Lgs n. 50/2016).**

A questa conclusione, si arriva in considerazione delle seguenti disposizioni del Codice n. 50/2016:

- a) Art. 45: nella norma che elenca gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, non vengono annoverate le "persone fisiche"
- b) Art. 105 comma 3: la norma, nel precisare le attività che non si configurano come subappalti, fa espresso riferimento a quelle affidate a lavoratori autonomi

Tali disposizioni sono peraltro in linea con il quadro comunitario di riferimento, ed in particolare, con il considerando 14 della Direttiva 2014/24/UE.

Appare quindi necessario chiarire che le disposizioni di cui all'art. 11 del disegno di legge non riguardano i contratti di appalto di lavori, che implicano necessariamente l'esistenza di un'organizzazione imprenditoriale, ai sensi dell'art. 1655 del c.c., riferendosi esclusivamente ad appalti aventi ad oggetto prestazioni d'opera professionale.

13 gennaio 2017